



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE I

REATI SOCIETARI

TELELOMBARDIA SRL

**DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2010**



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	I REATI DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. N. 231/2001	3
3.	LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25 -TER DEL DLGS 231/01.....	11
4.	INDIVIDUAZIONE DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"	12
5.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	17
	5.1 Il sistema in linea generale.....	17
	5.2 Principi generali di comportamento.....	17
6	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
7	SANZIONI DISCIPLINARI	20



1. PREMESSA

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dall'Art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito anche "Reati societari"), illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti che operano nelle relative aree a rischio reato.

Destinatari della presente Parte Speciale sono pertanto tutti i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti che operano nelle "aree a rischio reato".

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. N. 231/2001

Nel presente capitolo è illustrato il contenuto dei cosiddetti "reati societari" previsti dall'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, al fine di consentire l'acquisizione di nozioni utili alla comprensione del Modello e della presente Parte Speciale.

False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa."



Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori e al pubblico da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti o ancora tramite la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari.

Si precisa che gli autori del reato devono aver agito con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino i beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Trattandosi di reato di pericolo, affinché la fattispecie si realizzi è sufficiente che la condotta sia idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art.2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.



La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa."

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori esponendo nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

In questo caso, inoltre, perché sussista il reato, di natura delittuosa, è necessario che dalla condotta illecita del soggetto attivo sia derivato un danno alla società, ai soci o ai creditori; si differenzia infatti dal reato di cui all'art.2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art.



2624 c.c. abrogato dall'art.37 DLgs 39/2010 – art.27 del DLgs 39/2010)

“I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 e' aumentata fino alla metà.

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.”

L'illecito si configura qualora i responsabili della revisione legale, al fine di conseguire se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestino il falso od occultino informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Pene si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Impedito controllo (art. 2625 c.c. modificato dall'art.37 del DLgs 39/2010)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Il delitto si esplica nell'impedimento o nell'ostacolo allo svolgimento, da parte degli amministratori, dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,



anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Il reato si configura quando si proceda, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata, o alla liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art.110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Il reato si realizza attraverso la ripartizione, da parte degli amministratori, di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art.110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Il reato si perfeziona quando gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, procedano all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote della società o della società



controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, ad opera degli amministratori ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il reato si configura quando un amministratore o un componente del consiglio di gestione di una società emittente titoli quotati in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, oppure un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, violi gli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 2391 c.c., omettendo di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società, oppure, qualora delegato, non si astenga dal compiere l'operazione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il



capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si configura quando gli amministratori o i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, oppure quando vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote o ancora quando vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il reato si perfeziona con la ripartizione, da parte dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Il reato si configura quando, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto e può essere commesso anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico, nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi



bancari. Con riferimento agli strumenti finanziari quotati, trova invece applicazione il reato di cui all'art. 185 del D. Lgs. 58/1998.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, ovvero quando gli stessi soggetti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Falso in prospetto (art.173-bis TUF)

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge sul Risparmio (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 c.c.) si configura nei confronti di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, esponga false informazioni o occulti dati o notizie con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;



- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25 -TER DEL DLGS 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art.25-ter del D. Lgs. n. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria
• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 300 quote (contravvenzione)
• false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	da 300 a 660 quote (contravvenzione ex art.2622 c.c. 1°comma) da 400 a 800 quote (delitto ex art.2622 c.c. 1°comma)
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c. abrogato dall'art.37 DLgs 39/2010 - art.27 del DLgs 39/2010)	da 200 a 260 quote (contravvenzione ex art.2624 c.c. 1°comma) da 400 a 800 quote (delitto ex art.2624 c.c. 2°comma)
• impedito controllo (art. 2625 c.c. modificato dall'art.37 del DLgs 39/2010)	Da 200 a 360 quote (delitto ex art.2625 c.c. 2° comma)
• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote (delitto ex art.2626 c.c.)
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote (contravvenzione ex art.2627 c.c.)
• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote (delitto ex art.2628 c.c.)
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote (delitto ex art.2629 c.c.)
• omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da 400 a 1000 quote (delitto ex art.2629-bis c.c.)
• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote (delitto ex art.2632 c.c.)
• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 300 a 660 quote (delitto ex art.2633 c.c.)
• illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote (delitto ex art.2636 c.c.)



• aggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote (delitto ex art.2637 c.c.)
• ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote (delitti ex art.2638 c.c. 1° e 2° comma)
• falso in prospetto (art.173-bisTUF)	da 200 a 260 quote (contravvenzione ex art. 173-bis TUF) da 400 a 660 quote (delitto ex art.173-bis TUF)

Oltre alle sanzioni sopracitate va in ogni caso considerata un'ulteriore forma di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento, quale la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

La presente Sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolta dalla Società. Tale processo ha portato la Società all'identificazione, quali fattispecie di reato maggiormente rilevanti per la Società con riferimento ai reati societari:

- *false comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)*
- *false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art.2622 c.c.)*
- *impedito controllo (art.2625 c.c.)*

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state pertanto individuate le principali attività sensibili, ossia le aree aziendali in cui potrebbero astrattamente essere commessi i reati sopracitati.

In particolare:

a) con riferimento ai reati di:

- *false comunicazioni sociali (art.2621 c.c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art.2622 c.c.);*

le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- ❖ gestione della Contabilità Generale:
 - nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;
 - nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema.
- ❖ predisposizione del bilancio d'esercizio ovvero delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale):



- nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- nel momento della predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico/patrimoniali/finanziari di bilancio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Tra tali attività sono da ricomprendersi:

- a. la determinazione e la registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni;
- b. la determinazione, la registrazione e l'esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio;
- c. l'elaborazione e la predisposizione delle relazioni infrannuali, dei resoconti intermedi di gestione e del Bilancio civilistico, unitamente alla Relazione sulla Gestione e di eventuali prospetti informativi.

Gli organi sociali, gli enti, le funzioni ed i ruoli aziendali principalmente coinvolti nell'esercizio di tali attività sono i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Amministrazione e Finanza;
- Amministrazione Personale;
- Legale;
- tutti le funzioni aziendali tenute a fornire dati in merito a stime su poste valutative.

Tra le principali potenziali modalità di attuazione degli illeciti astrattamente realizzabili nell'ambito delle suddette attività sensibili sono da includersi le seguenti:

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico (ad esempio attraverso l'inserimento di poste inesistenti o di valori difformi da quelli reali) al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti,



- omissione di informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Principali attività di controllo :

Nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a rischio devono rispettare i principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico, nonché quanto previsto dal sistema di procure e deleghe, ecc.; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli specifici:

1. la gestione delle relative attività, correlate alla predisposizione e alla comunicazione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, resoconti intermedi di gestione, ecc.) deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali in essere che prevedono le seguenti misure:
 - chiara e completa determinazione dei dati e delle notizie che ogni funzione interessata deve fornire; delle scadenze entro cui fornire i dati, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni/attestazioni di veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti;
 - trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile secondo un calendario all'uso definito che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che trasmettono i dati;
 - previsione di meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime e garantiscano la ripercorribilità nella determinazione delle poste valutative, la documentazione da produrre/allegare a supporto dei dati comunicati, nonché la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di variazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione (tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'Organismo di vigilanza);
 - assunzione di responsabilità per i dati contabili trasmessi o prodotti;
 - rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art.2423 c.c. e del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (artt. 2424, 2425, 2427 c.c.);
 - tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio, della relazione della società di revisione contabile e della lettera di attestazione o manleva richiesta dalla stessa, prevedendone l'idonea registrazione.



In relazione alla predisposizione delle suddette comunicazioni è prevista la predisposizione di un **programma di formazione di base, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi**, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico patrimoniale e finanziario.

b) con riferimento al reato di:

- *impedito controllo (art.2625 c.c.);*

le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- ❖ gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale o con altri organi sociali deputati ad attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile della Società e sul bilancio d'esercizio.

Gli organi sociali, gli enti, le funzioni ed i ruoli aziendali principalmente coinvolti nell'esercizio di tali attività sono i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Amministrazione e Finanza.

Tra le principali potenziali modalità di attuazione degli illeciti astrattamente realizzabili nell'ambito delle suddette attività sensibili sono da includersi le seguenti:

- occultamento di documenti o messa in atto di altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo, anche in concorso con altri soggetti.

Principali attività di controllo:

Nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a rischio devono rispettare i principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico, nonché quanto previsto dal sistema di procure e deleghe, ecc.; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli specifici:

- svolgimento di adeguata attività di formazione agli amministratori con riferimento alle tematiche inerenti la corporate governance;
- formalizzazione delle regole, delle responsabilità e delle attività di controllo previste per lo svolgimento delle attività correlate alla normativa societaria e, più in generale, alla corporate governance;
- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione e sui quali il Collegio deve esprimere un parere;



- messa a disposizione del Collegio Sindacale o degli altri organi sociali cui sono attribuite le attività di controllo di tutti i documenti rilevanti inerenti la gestione sociale, al fine di consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- definizione ed implementazione di specifici flussi informativi, compreso lo svolgimento di apposite riunioni, debitamente formalizzate, tra gli organismi di controllo interni ed esterni alla Società (in particolare tra il Collegio Sindacale e, l'Organismo di Vigilanza) e riporto al Vertice aziendale sull'esito degli stessi.

Inoltre, con riferimento a tutte le attività sensibili di cui ai punti a) e b) sopraccitati:

- ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante deve essere documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - l'agevole registrazione contabile;
 - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- all'interno di ciascun processo aziendale, funzioni separate autorizzano un'operazione, l'eseguono operativamente, la registrano e la controllano;
- le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite e diffuse all'interno dell'organizzazione;
- i controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura devono essere adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole unità aziendali.



5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

5.1 Il sistema in linea generale

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali Aree a rischio reato, con riferimento ai reati societari, oltre alle regole espressamente richiamate nel presente documento, gli Organi Sociali di Telelombardia S.r.l., i Dipendenti, i Collaboratori, anche per il tramite di Fornitori, Consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida dell'Ente, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

5.2 Principi generali di comportamento

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento dettate nel Modello, nelle norme di legge, nel Codice Etico e nelle procedure di Telelombardia S.r.l..

In particolare, nello svolgimento delle attività debbono:

- astenersi da porre in essere condotte tali da configurare una qualsivoglia delle fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale;
- garantire il rispetto dei principi e delle regole comportamentali previste nel Codice Etico aziendale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e delle regole interne, nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari delle comunicazioni aziendali di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;



- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità di Vigilanza;
- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Telelombardia S.r.l.;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- rispettare i principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art. 2423 c.c.;
- rispettare il principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr. artt. 2424, 2425 e 2427 c.c.);
- astenersi, a titolo esemplificativo, da:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o prospetti informativi o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione contabile, o comunque di altri soggetti incaricati di attività di controllo;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;



- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
 - mettere a disposizione del Collegio Sindacale e degli altri organi societari deputati ad attività di controllo i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
 - effettuare con tempestività, correttezza, trasparenza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti di eventuali Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
 - riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.231/2001.

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati societari lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti nei precedenti paragrafi e nelle procedure dell'Ente;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle eventuali azioni correttive stabilite dalla Società con riferimento alle attività ed ai controlli statuiti nei precedenti paragrafi, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all'art 25-ter del D.Lgs. n. 231/01;
- formulare suggerimenti per l'aggiornamento delle prescrizioni del Modello al fine di assicurarne l'adeguatezza con riferimento alle caratteristiche della Società.



L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, al fine di verificare l'adeguatezza e la corretta implementazione delle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

7 SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio costituente parte integrante del Modello. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, linee guida, sistemi di prevenzione aziendali, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.